Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

Sommario

- 1. Premessa
- 2. Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: principi
- 3. Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati
- 3.1. Informativa
- 3.1.1. Informativa e sicurezza
- 3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosc sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
- 3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano colle
- 3.2. Prescrizioni specifiche
- 3.2.1. Verifica preliminare
- 3.2.2. Esclusione della verifica preliminare
- 3.2.3. Notificazione
- 3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali tratt preposti
- 3.3.1. Misure di sicurezza
- 3.3.2. Responsabili e incaricati
- 3.4. Durata dell'eventuale conservazione
- 3.5. Diritti degli interessati
- 4. Settori specifici
- 4.1. Rapporti di lavoro
- 4.2. Ospedali e luoghi di cura
- 4.3. Istituti scolastici
- 4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico
- 4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozional
- 4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza
- 5. Soggetti pubblici
- 5.1. Sicurezza urbana
- 5.2. Deposito dei rifiuti
- 5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di viola:
- 5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza per territoriali
- 6. Privati ed enti pubblici economici
- 6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente pers
- 6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esci
- 6.2.1. Consenso
- 6.2.2. Bilanciamento degli interessi

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente pers

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esci

- 6.2.1. Consenso
- 6.2.2. Bilanciamento degli interessi
- 6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle imma
- 6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni

7. Prescrizioni e sanzioni

IL GARANTE PER LA PROTEZIO

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Piz presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortun generale reggente;

VISTO lo schema del provvedimento in materia di videosorveglian: al Ministero dell'Interno, all'Unione delle Province d'Italia (UPI) ed a acquisirne preventivamente le specifiche valutazioni per i profili di c

CONSIDERATE le osservazioni formulate dall' ANCI con note del 29 marzo 2010 (prot. n. 17/*Area* INSAP/AR/a*r*-10);

CONSIDERATE le osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

1. PREMESSA

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sister specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali

Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settor quello del 29 aprile 2004 (1).

Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in mater e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Auto

Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difivandalici.

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIA

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'util (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato persona identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferime

Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

- 1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attili alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai s servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli u legge;
- 2) protezione della proprietà:
- 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai attribuite dalla legge;
- 4) acquisizione di prove.

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di vingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

attribuite dalla legge;

4) acquisizione di prove.

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di vingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagi materia di protezione dei dati personali, anche delle altre dispos norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze lavoratori(6), in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportiv di Stato(8), in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeg porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropol

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

- a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza i prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolg dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. ademp di c.d. "bilanciamento di interessi" -v., in proposito, punto 6.2- o tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono perta presente provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblici
- b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma inform utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità de dati anonimi (es., configurando il programma informatico in mo generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);
- c) l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggia trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di da (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIV

3.1. Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per aci eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestaz

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso mode del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'a riportato in *fac-simile* nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In prese oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno esser

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della tel necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia ever
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e imminformare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma sen testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strument o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agl digitando un numero telefonico gratuito).

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove ri adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice

3.1.1. Informativa e sicurezza

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'ok non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forzavvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici i

adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice

3.1.1. Informativa e sicurezza

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'ok non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuatc elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forz ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati i specificamente il trattamento" (art. 53 del Codice).

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattame

- a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
- b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base specificamente.
- 3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosc sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fo che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di vide sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concr prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a v concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenu videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzion

A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevattraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzin grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tu accertamento o repressione dei reati.

In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente

Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente forn trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconduc (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestaz

3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano colle I trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite forze di polizia, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 53 de deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la fina individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato Nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente reso noto.

Al predetto trattamento si applicano le prescrizioni contenute nel pu

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all' laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalit punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Cod

Le diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai $\boldsymbol{\varepsilon}$ punto 5.1.

3.2. Prescrizioni specifiche

3.2.1. Verifica preliminare

I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosor gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi s dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle mod In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considera verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rer possibili abusi.

interpello del titolare (*art. 17 del Codice*), quando vi sono rischi s dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle mod In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considera verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rer possibili abusi.

Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare software che permetta il riconoscimento della persona tramite ci (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in parti relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita a

Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. inte immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente compi registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi ecc quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo ris conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verifi necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Co

Deve essere sottoposto a verifica preliminare l'utilizzo di sistem modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nei Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una veril conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previst esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso (v. punto

Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in c natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgin integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o a determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una ve

3.2.2. Esclusione della verifica preliminare

Il titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite siste preliminare purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica o di trattamenti;
- b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattam
- c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conoscii di cui alla lett. *a*) adottato dal Garante.

Resta inteso che il normale esercizio di un impianto di videosorve punto 3.2.1, non deve essere sottoposto all'esame preventivo del modalità conformi al presente provvedimento.

Resta altresì inteso che nessuna approvazione implicita può desi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.

3.2.3. Notificazione

E' regola generale che i trattamenti di dati personali devono specificamente previsti (art. 37 del Codice). In relazione a quan Autorità ha già disposto che non vanno comunque notificati i tratt di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a com raccolti siano conservati temporaneamente(11). Al di fuori di tal sistemi di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto dispentificato a questa Autorità.

La mancata o incompleta notificazione ai sensi degli artt. 37 e prevista dall'art. 163.

3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati media

3.3.1. Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono ess riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche acconsentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in re 3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati media

3.3.1. Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono ess riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche acconsentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in re Codice).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed orç espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistem caso in cui questo sia persona fisica).

E' inevitabile che -in considerazione dell'ampio spettro di utilizzaz soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi t variare anche significativamente. E' tuttavia necessario che le seguono:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attrib livelli di visibilità e trattamento delle immagini (v. punto 3.3.2). Li dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eve possesso di credenziali di autenticazione che permettano di unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e succ altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle mede
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle imr organizzative per la cancellazione, anche in forma automatic (v. punto 3.4);
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzic soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere all effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-*ter* del codice |
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni d essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche ch richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati

3.3.2. Responsabili e incaricati

Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le pe accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del Codice* quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distingi immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.) (v.

Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'e 29 del Codice).

Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'a 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art.

3.4. Durata dell'eventuale conservazione

Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la cons proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e),del Codice), anche l'e commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiunge

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festivit deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustifica giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo pi

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festivit deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustifica giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo pi del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ri

Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza delle recenti disposizioni normative(12), il termine massimo di dui successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini rac salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei temp una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica pr ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio c ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferime relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realn confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può a richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente ric relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da cautomatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenz non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la rea registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fi

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini r immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sa del Codice.

3.5. Diritti degli interessati

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo eser quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve rigua comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal (trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i c *Codice*).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabili considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto : fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'inti siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Cc

4. SETTORI SPECIFICI

4.1. Rapporti di lavoro

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di cont l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate al riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza s nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa ne richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza de previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispell'uso di tali impianti" (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. 1

Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in alt esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere instal persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "*Nuovo codi* con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di pers postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicu essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa (

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applica: comma 2-*ter*, del Codice.

con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di pers postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicu essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa (

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applica: comma 2-ter, del Codice.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codi:

Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di la divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che ve assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'a fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a t deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).

4.2. Ospedali e luoghi di cura

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di paziei rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di r essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante c interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti ni riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazi novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice(13).

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rile autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, con stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può e visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle ir liberamente accessibili al pubblico.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applica: comma 2-ter, del Codice.

La diffusione di immagini in violazione dell'art. 22, comma 8, del amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, integra la fattisp

4.3. Istituti scolastici

L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso is *riservatezza"* (*art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998*), prevedendo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro procesi

- 4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali si l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le ripre orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecam extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
- 4.3.2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle
- 4.3.3. Il mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 4.3.1 e 4.3 stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico

- 4.4.1. Alcune situazioni di particolare rischio possono fare ritenere mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti mezzi
- 4.4.2. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripre: principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre e sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.
- 4.4.3. I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o portare apposite indicazioni o contrassegni che diano con videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine il *fac-simile* riportat

principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre e sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.

- 4.4.3. I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o portare apposite indicazioni o contrassegni che diano con videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine il *fac-simile* riportat comunque, il titolare del trattamento, nonché la finalità perseguita.
- 4.4.4. Specifiche cautele devono essere osservate laddove venga fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche sogge particolare, l'angolo visuale delle apparecchiature di ripresa devi permettendo l'inquadratura solo della pensilina e di altri arredi urb orari, paline recanti l'indicazione degli autobus in transito, ecc.), c e comunque dell'area non direttamente funzionale rispetto alle Anche in tale ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente partico dettagliate degli individui che stazionano presso le fermate. L'e evidenziata nelle predette aree di fermata.
- 4.4.5. Fermo restando che la violazione delle disposizioni riguarc amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice e l'utilizzo di siste dei lavoratori integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal
- 4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turi. Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in coi quali deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio ril sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete Internet, ci tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini i turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.

4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei me di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché da parte di fornitori (società di vigilanza, *Internet service provide* immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con varie tecnole

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tir

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le me titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglia immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosor attivare un *collegamento dei sistemi di videosorveglianza con* L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto autilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indica collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell' nell'allegato n. 2 al presente provvedimento. Tale collegamento di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati (v. p

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione cindividuate nel precedente punto 3.3.1, quali:

- 1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conserva doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte de
- 2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari. Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comp dall'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effe natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgiment relazione alla natura doi dati e alle modalità del trattamente e agli

auton an tonnoa ponoaioa aon oporato aon rooponoaom aa parto ar

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari. Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comp dall'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effe natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgiment relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agl è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità (v.

5. SOGGETTI PUBBLICI

I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (*art. 4, comm.* rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, e soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò v mediante sistemi di videosorveglianza (*art. 18, comma 2, del Codic*

I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di i principi enunciati nel presente provvedimento.

Anche per i soggetti pubblici sussiste l'obbligo di fornire previame restando le ipotesi prese in considerazione al punto 3.1.1. Pertan attivi sistemi di videosorveglianza devono essere previamente info anche i soggetti pubblici possono utilizzare il modello semplificato n. 1 al presente provvedimento (v. punto 3.1).

5.1. Sicurezza urbana

Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attriball'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolar svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di contrastare determinati pericoli(16) che minacciano l'incolumità pul provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della poli: direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di fine di tutelare la sicurezza urbana(17).

Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urban e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi ir tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertam Codice (v. punto 3.1.1).

In ogni caso, si ribadisce l'auspicio che, nelle predette ipotesi, l'infi specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del te

5.2. Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzion con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo a sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non effic

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se i intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalit è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n.

- 5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni a Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di siste personali.
- 5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la disloci raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In riguardante talune violazioni del Codice della strada(18), il Garanti
- a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le dispos
- b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazion veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenui

- a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le dispos
- b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazior veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenui comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedc
- c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devondisposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di c degli aventi diritto;
- d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione o settore(19), fatte salve eventuali esigenze di ulteriore consen dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale c aventi diritto:
- f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del v ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; a oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) a stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

5.3.2. Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previar (*art. 13 del Codice*).

Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ip limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a infi dispositivi elettronici(20).

L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.

Un'idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurati agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree int fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione al (siti web, comunicati scritti); tali forme di informazione possono volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabil comunicazione istituzionale).

A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa "minima", i casi in cui la normativa in materia di circolazione stradale non relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare

Come si è detto, la normativa di settore prevede espressament velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli ute automatizzato delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possi rispetto al trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sor disciplina di settore in tema di circolazione stradale (*art. 13, con* avvisi previsti dal Codice della strada permette già agli intere trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segr di rilevazione automatica delle infrazioni possono essere consider cui all'art. 13 del Codice.

Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfat una previsione normativa che obblighi specificamente a segna utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui al dall'art. 161 del Codice.

5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugnossano essere conservati solo per il periodo peressario per con

utilizzando avvisi analogni a quelli previsti dai Codice della strada.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui al dall'art. 161 del Codice.

- 5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugn-possono essere conservati solo per il periodo necessario per con restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di i
- 5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in e Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti s integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistemi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

Questa Autorità ha già individuato al punto 4.6 un quadro di specil qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attiv relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza co

In particolare:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permette strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli int esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di video: personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica prelimina casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di video misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggi il punto 3.2.1 la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini as rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnala

6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente perso trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistem necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comm responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi prideosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingonapparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite reg immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali p

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di en privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve est pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitaz registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, piane l'abitazione di altri condomini.

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclu

6.2.1. Consenso

Nel caso in cui trovi applicazione la disciplina del Codice, il trattar enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivi liceità previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).

Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibili caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione che rendono pertai dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, d

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamer presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuanc senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stes un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccole beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamer

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamer presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuanc senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stes un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccole beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamer di sicurezza del lavoro.

A tal fine, possono essere individuati i seguenti casi, in relaz trattamento può lecitamente avvenire pure in assenza del consens

6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle imma Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni della proprietà o del patrimonio aziendale.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico n trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limita evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e a commerciali, istituzioni ecc.).

6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni

Qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per tale specifica ipotesi è stata recentemente oggetto di una Parlamento(22); ciò in relazione all'assenza di una puntuale discevidenziati nell'esperienza di questi ultimi anni. Non è infatti chia essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazio ovvero una determinata maggioranza).

7. PRESCRIZIONI E SANZIONI

Il Garante invita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effet prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento de caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito c

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relati
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattame Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria ci
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1. prescrive ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ε sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e, comunqu decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedime misure e gli accorgimenti illustrati in premessa e di seguito individu
- a) entro dodici mesi, rendere l'informativa visibile anche quando orario notturno (punto 3.1);
- b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi si alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (punto 3.2
- c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezio (punto 3.3);
- d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il concerne i sistemi integrati di videosorveglianza;
- 2. individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, dei dati personali mediante videosorveglianza può essere effettua alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza ri
- 3. individua nell'allegato 1, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Cocondizioni indicate in motivazione (punto 3.1);
- 4. individua nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Co-condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli i

alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza ri

- 3. individua nell'allegato 1, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Cocondizioni indicate in motivazione (punto 3.1);
- 4. individua nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Cocondizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli i videosorveglianza con le forze di polizia (punti 3.1.3 e 4.6, lett. c)):
- 5. segnala l'opportunità che, anche nell'espletamento delle attiv obbligatoria, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non os pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (r
- 6. dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che cop della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubb

Roma, 8 aprile 2010

NOTE

- (1). In www.garanteprivacy.it; doc. web n. 1003482.
- (2). V. l'art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito i 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblicatti persecutori"; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, c 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana", il cui a con cui sono stati disciplinati i compiti del sindaco in materia di ordi il Ministro dell'interno ha stabilito l'ambito di applicazione, indivi urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al sindaco. (materia di sicurezza pubblica" (art. 3).
- (3). A tale proposito, va ricordata la l. 24 dicembre 2007, n. 244 rec pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il cui art. 1, comma a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da par videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 (v. d.m. 6 febbraio 2008 recante "Modalità di attuazione dei com credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di gere e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favor elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo mas piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'inc
- (4). V., a titolo esemplificativo, I.r. Emilia Romagna, 4 dicembre 2 locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"; I.r. Friu strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)"; riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicur "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione i materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico".
- (5). V., in particolare l'art. 615-bis del codice penale. V. Provv. 2 ott
- (6). L. 20 maggio 1970, n. 300
- (7). D.I. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dell'interno del 4 maggio 2005, doc. *web* n. **1120732**.
- (8). D.I. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, de
- (9). D.lg. 4 febbraio 2000, n. 45.
- (10). D.m. 15 settembre 2009 n. 154, recante "Regolamento recasussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relati metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonce espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adott.

- (b). D.I. 14 Hovembre 1992, H. 455, Convenito, Con modificazioni, di
- (9). D.lg. 4 febbraio 2000, n. 45.
- (10). D.m. 15 settembre 2009 n. 154, recante "Regolamento recasussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relati metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, noncespletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adott luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 lug
- (11). *Provv.* 31 marzo 2004, n. 1/2004 relativo ai casi da sottrarre a n. 81; doc. *web* n. 852561); v. anche i chiarimenti forniti con n posizione geografica delle persone, doc. *web* n. 993385.
- (12). Così stabilito dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.
- (13). Provv. 9 novembre 2005, doc. web n. 1191411.
- (14). Provv. 4 settembre 2009, doc. web n. 1651744.
- (15). D.I. n. 92/2008 cit.
- (16). D.m. 5 agosto 2008 cit.
- (17). V. artt. 6 d.l. n. 92/2008 cit., e 6, comma 7, d.l. n. 11/2009 cit.
- (18). V. quanto previsto con riferimento al rilevamento a distanza dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di Ministero dell'interno del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5 di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, c Stato, del 16 maggio 2008, n. 300/A/1/34197/101/138 riguardante accertamento e contestazione delle violazioni in materia di lin Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la reparti speciali della Polizia di Stato, prot. n. 300/A/1/38001/144/16
- (19). V., ad es., art. 3 d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 recante installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accenorma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 1
- (20). La disciplina in tema di circolazione stradale prevede che le velocità debbano essere segnalate preventivamente e rese ben v stabilito in ordine all'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tec distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati e delle norme di c principali (artt. 142, 148 e 176 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285; art. 4, dall'art. 1 l. 1° agosto 2002, n. 168 recante "Disposizioni urgenti per 15 agosto 2007 recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, letter modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sic del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 cit.; circ. Minis "Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei men distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli a
- (21).V. art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.
- (22). V. segnalazione del Garante del 13 maggio 2008, doc. web n.

ALLEGA'

ALLEGATO n. 1

- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punto 3.1.
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registraz





- SCARICA FORMATO JPEG

ALLEGATO n. 2

- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punti 3.1.3 e 4.6,
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registraz



- SCARICA FORMATO JPEG